



COMUNE DI PIANIGA
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI VOLTI
ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2010

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/04/2012

Indice

CAPO 1 – GENERALITA’

Art.1 Ambito di applicazione

Art.2 Durata e termine dei lavori

Art.3 Domanda di autorizzazione per manomissioni di suolo pubblico

Art. 3 bis Manomissioni di suolo pubblico fino a 20 ml o 30 mq eseguite da Gestori di Servizi primari

Art.4 Cauzione

Art.5 Prescrizioni particolari e segnaletica

Art.6 Restituzione deposito cauzionale e garanzie

Art.7 Disposizioni particolari per il Gestore del Servizio Idrico Integrato

CAPO 2 – PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO DI SCAVI

Art.8 Disposizioni generali

Art.9 Ripristini temporanei

CAPO 3 – INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE

Art.10 Definizione interventi urgenti

Art.11 Attuazione interventi urgenti

CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art.12 Sanzioni

Art.13 Abrogazione di norme ed entrata in vigore

CAPO 1 – GENERALITA'

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il campo di applicazione del presente Regolamento riguarda:

- il ripristino del sottofondo e della pavimentazione (di qualsiasi natura e tipologia) delle sedi stradali e/o altre aree di proprietà comunale manomesse a seguito di scavi, opere edili in genere od altre tipologie d'intervento preventivamente autorizzati dai competenti uffici comunali a soggetti, enti pubblici e/o privati;
- le opere di posa e/o sostituzione di tubazioni o reti di qualsiasi natura e tecnologia (acquedotto, fognatura, reti elettriche, reti telefoniche, linee di cablaggi, ecc.) da parte di soggetti od enti pubblici e/o privati;
- l'esecuzione di ogni altra tipologia d'intervento ad esclusione dell'ordinaria manutenzione sulla rete stradale comunale da parte di soggetti, enti pubblici e/o privati, che sarà oggetto di valutazione tecnica ed economica per la costituzione della cauzione (es.. spostamento piante, illuminazione pubblica, cestini, ecc..)

Art. 2 - Durata e termine dei lavori

Gli interventi disciplinati dal presente Regolamento dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali consecutivi a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo particolari casi che saranno valutati dal Responsabile del Servizio. Trascorso tale periodo, senza che i lavori abbiano avuto inizio, la stessa si intende decaduta con conseguente restituzione del solo deposito cauzionale di cui all'art. 4.

Art. 3 - Domanda di autorizzazione per manomissioni di suolo pubblico

Prima dell'inizio dei lavori qualsiasi Ente, Azienda o Privato che deve manomettere il suolo pubblico è tenuto a presentare domanda di autorizzazione, sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale, indirizzata al:

- Comune di Pianiga – 4° Settore Lavori pubblici per scavi fino a 20 ml. o 30 mq.;
- Comune di Pianiga – 6° Settore Edilizia Privata–Urbanistica per scavi oltre 20 ml. o 30 mq.;

Il materiale rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinata alla presentazione della documentazione attestante l'avvenuto versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dell'avvenuto deposito cauzionale nelle forme e importi previsti dal successivo art.4 nonché del pagamento dei diritti di segreteria negli importi previsti dal Comune e alla presentazione delle marche da bollo da apporre sul titolo rilasciato, salvo le esenzioni di legge.

Tutte le autorizzazioni saranno trasmesse al Comando di Polizia Locale.

Il richiedente dovrà presentare l'eventuale richiesta di emissione ordinanza per la regolamentazione del traffico e seguire le prescrizioni dello stesso Comando di Polizia Locale in ordine alla segnaletica ed alle deviazioni sui percorsi alternativi.

Art. 3 bis - Manomissioni di suolo pubblico fino a 20 ml o 30 mq eseguite da Gestori di Servizi primari

Gli interventi di manomissione di suolo pubblico eseguite da Gestori di Servizi, per i tratti fino a 20 ml o 30 mq, sono soggetti a comunicazione di Inizio Lavori ai Settori LL.PP.-Manutentivo e Polizia Locale del Comune di Pianiga da attuarsi con preavviso di almeno 5 giorni e previo deposito al predetto Settore LL.PP.-Manutentivo di Polizza fidejussoria annuale, automaticamente rinnovabile, dell'importo di € 20.000,00 come previsto dal successivo art.4.

Annualmente ogni singolo Gestore di Servizi dovrà comunicare al Settore LL.PP.-Manutentivo l'elenco degli interventi eseguiti al fine della verifica in contraddittorio del ripristino a regola d'arte dell'area oggetto di intervento.

Resta l'onere a carico dei gestori dei servizi di acquisire eventuali pareri di competenza di altri enti.

Art. 4 – Cauzione

La ditta responsabile dei lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, prima del ritiro dell'autorizzazione, dovrà essere in possesso di una cauzione, atta a garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge e di tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento, del risarcimento di eventuali danni arrecati al patrimonio comunale, del rimborso di somme per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o seguiti non conformemente, della tempestività di esecuzione dei ripristini a regola d'arte, La cauzione dovrà essere prestata sotto forma di polizza fidejussoria e/o altro.

L'importo della cauzione per manomissione di suolo pubblico è pari a €. 4.000,00 fino a 20 ml. o 30 mq. di scavo previsto. Oltre i 20 ml. o i 30 mq. e per eventuali casi particolari non contemplati dal presente regolamento, il Responsabile del procedimento del competente Ufficio richiederà un deposito cauzionale pari a €.100,00 per ogni metro lineare o quadrato di scavo ulteriore.

Per quanto riguarda gli Enti e Società che gestiscono pubblici servizi e che in ragione di ciò operino sistematicamente sul territorio comunale, è richiesta, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori, la costituzione di un deposito cauzionale annuale, automaticamente rinnovabile, dell'importo di €.20.000,00 attraverso polizza fideiussoria bancaria od assicurativa. La polizza dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale nonché dell'impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Comune. Tali Enti e Società, contestualmente alla stipula della polizza, dovranno comunicare il nominativo di un referente per l'effettuazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi di cui al successivo art.6.

Art. 5 – Prescrizioni particolari e segnaletica

Il Concessionario dovrà rispettare le norme di cui all'art. 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e gli artt. dal n. 30 al n. 43 del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica stradale di preavviso dei lavori in corso, di protezione e delimitazione della zona stradale manomessa e la segnaletica di cantiere di cui agli artt.30, comma 6 e 35.

Per situazioni particolari bisognerà attenersi alle prescrizioni impartite dal comando di Polizia Locale.

Art. 6 – Restituzione deposito cauzionale e garanzie

Per la restituzione della cauzione il concessionario dovrà presentare apposita istanza scritta trascorsi almeno 12 mesi dalla comunicazione di fine lavori/avvenuto ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso. Entro e non oltre tre mesi dalla presentazione dell'istanza, Il Responsabile del Procedimento redigerà apposito verbale e, nel caso di verifica positiva, disporrà lo svincolo del deposito cauzionale.

In caso di verifica negativa, il responsabile del procedimento comunicherà alla Ditta l'obbligo del ripristino entro il termine perentorio di 15 giorni. Nel caso di ulteriore verifica negativa, il Responsabile del procedimento redigerà apposito verbale finalizzato alla richiesta di escussione di tutto o parte del deposito cauzionale, che sarà trasmesso all'Ufficio Ragioneria per la procedura di incameramento. In caso di danni maggiori rispetto all'importo del deposito cauzionale incamerato, resta salva la facoltà per il Responsabile del Servizio di richiedere il rimborso degli ulteriori danni derivanti dall'esecuzione dei lavori in oggetto.

Nei casi in cui si verificassero contestazioni inerenti la mancata regolare esecuzione dei ripristini è comunque fatto esplicito divieto per la ditta inadempiente di intraprendere qualsiasi ulteriore lavoro, anche se riferito ad altre località, fino a che la stessa ditta non abbia provveduto a ripristinare nei modi e nei tempi previsti il suolo pubblico precedentemente manomesso; la ditta, società e/o ente responsabile dell'intervento, in quanto inadempiente, sarà unico e diretto responsabile di detta sospensione degli interventi e l'Amministrazione sarà quindi sollevata da ogni responsabilità inerente la mancata possibilità di intervento, anche se riferito a posa di servizi per l'utenza; detta ditta, società e/o ente terrà quindi l'Amministrazione Comunale sollevata da ogni e qualsiasi danno, protesta o molestia anche giudiziaria che potesse derivarle anche dall'impossibilità di esecuzione dei lavori come sopra indicato.

Art.7 – Disposizioni particolari

La cura e manutenzione dei ripristini resteranno comunque a carico del richiedente per 24 (ventiquattro) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

CAPO 2 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL RIPRISTINO DI SCAVI

Art. 8 – Disposizioni generali

1. Il destinatario dell'autorizzazione dovrà trasmettere per iscritto anche tramite fax o e-mail la comunicazione di inizio e fine lavori:

- al 4° Settore Lavori Pubblici ed al Comando di Polizia Locale per scavi fino a 20 ml. o 30mq.;
- al 6° Settore Edilizia Privata ed al Comando di Polizia Locale per scavi oltre 20 ml. o 30mq.;

Il personale dei competenti Uffici avranno sempre libero accesso sul luogo dei lavori, sia per controllare l'osservanza delle condizioni imposte con il presente regolamento, sia per dare le disposizioni che si manifestassero opportune in corso d'opera.

Copia dell'autorizzazione e degli eventuali elaborati grafici dovranno essere costantemente mantenuti presso il cantiere di lavoro e copia dell'autorizzazione dovrà essere esposta sulla testata principale del cantiere.

2. Dovrà sempre essere assicurata la viabilità stradale e dovranno essere rispettate le norme di sicurezza previste dall'art. 21 del vigente Codice della Strada. In particolare si prescrive che venga posta in opera e conservata efficiente sia di giorno che durante le ore notturne la segnaletica stradale di pericolo, fino al definitivo ripristino della sede stradale.

3. Il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle seguenti istruzioni:

A) Gli scavi da eseguire entro gli abitati o lungo le strade, dovranno essere tenuti aperti il minor tempo possibile, in modo da recare il minimo disturbo ai privati ed in modo da non interrompere il traffico ai veicoli.

Si dovrà provvedere ai necessari puntellamenti, ai ripari, agli sbadacchiamenti ed ai passaggi provvisori con tavolame ed altro, per assicurare la libera circolazione ai pedoni e l'accesso alle proprietà private.

Il richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese, **in prosecuzione dei lavori di cui sopra, al ripristino della sede e dei manufatti stradali manomessi**, nonché porre particolare riguardo per la salvaguardia dei sottoservizi; sarà inoltre cura e responsabilità del richiedente avvisare, prima dell'inizio dei lavori, il Comando di Polizia Locale, l'Ufficio Tecnico Comunale e tutti gli enti concessionari dei sottoservizi stradali richiedendo, se necessario, l'eventuale ordinanza di chiusura della strada.

B) Le condotte devono essere interrate alle profondità previste dalle normative vigenti e secondo indicazioni e prescrizioni contenute nel permesso di costruire e/o autorizzazione

C) Le operazioni di scavo dovranno essere precedute dal taglio preventivo integrale del piano viabile stradale con apposita macchina, con trasporto a rifiuto di tutto il materiale proveniente dallo scavo.

D) Le tubazioni dovranno essere poste su letto di sabbia e ricoperte con la stessa per uno spessore totale di cm.30, la parte rimanente dello scavo dovrà essere riempita con inerte stabilizzato a calce in ragione di 80/100 Kg/mc. Tale inerte dovrà essere costituito da ghiaia stabilizzata di pezzatura non superiore a mm. 25, per lo strato di ml. 1,00 immediatamente al di sotto del piano viabile bitumato. Si dovrà procedere a compattazione con piastra vibrante per strati non superiori a 30/40 cm.

E) Il ripristino del manto stradale bitumato dovrà essere eseguito con due interventi distinti:

a) **ripristino provvisorio immediato**, ad ultimazione degli interventi di cui al punto precedente, con stesa di conglomerato bituminoso (bynder), granulometria 0-15, previa pulizia della superficie, su attacco di emulsione bituminosa di ancoraggio, eseguito con macchina vibrofinitrice e rullato a caldo, avente uno spessore finito sino a livello del piano viabile compresa sigillatura superficiale con emulsione bituminosa in ragione di 0,75 Kg/mq.;

b) **ripristino definitivo da eseguirsi a distanza minima di tre mesi** dall'ultimazione del ripristino provvisorio, salvo diversa specifica indicazione dell'Ufficio Tecnico.

Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito per una larghezza minima di ml.2,00 da ambo i lati dello scavo con le seguenti modalità:

- fresatura con mezzo meccanico della pavimentazione stradale bitumata, tappeto, sino alla profondità di cm. 3 per una larghezza e superficie dipendente dalla tipologia dello scavo, come indicato nei successivi punti 4 – 5, con rifilatura dei chiusini, caditoie ed ogni altro manufatto presente sulla carreggiata, e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Realizzazione, sulla superficie fresata, previa pulizia della stessa, di tappeto di usura (0-10), mediante stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato con bitume tipo 80-100 in quantità 5 – 6% in peso dell'inerte e impasto a caldo di m.c. 1,00 di pietrischetto (granulometria 0-6), sabbia, filler, steso con macchina vibrofinitrice e rifinito a mano, previa stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di 1 Kg/mq e successiva compattazione con compressore da 8/10 tonn., spessore finito reso costipato cm. 3, compresa la profilatura dei bordi, i raccordi alla viabilità, alle caditoie, ai pozzetti ecc..., sigillatura dei bordi in corrispondenza delle banchine e lungo le cunette.

- Sigillatura superficiale della pavimentazione realizzata mediante aspersione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,75 Kg/mq e successiva saturazione con sabbia di fiume.

F) Deve provvedersi, sia in sede di ripristino provvisorio che definitivo, al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, cunette, segnavia, cordonate, guard-rails e ogni opera o manufatto manomesso.

G) Per attraversamenti di corsi d'acqua e di vallate è vietato l'ancoraggio delle tubazioni ai manufatti stradali (ponti, etc.) mentre si dovrà procedere esclusivamente in sub-alveo, ovvero su appositi manufatti di attraversamento, autoportanti e non collegati in alcun modo con i manufatti stradali.

H) Le camerette, i pozzetti e i relativi chiusini dovranno essere dimensionati per sopportare i carichi stradali stabiliti dal Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 04/05/90 e relativa Circolare n° 34233 del 25/02/91.

4. Prescrizioni nel caso di ATTRAVERSAMENTI TRASVERSALI (allacci)

Per quanto riguarda gli attraversamenti trasversali in sotterraneo il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto A) al punto H).

Le bitumature devono essere eseguite con le modalità previste al punto 3.E). Il ripristino definitivo deve essere realizzato previa fresatura del piano stradale bitumato, tappeto e stesa per 2,00 ml. da ciascun lato dello scavo (4,00 ml. in totale) su tutta la sede stradale.

5. Prescrizioni nel caso di ATTRAVERSAMENTI LONGITUDINALI (parallelismi)

Per quanto riguarda gli attraversamenti longitudinali in sotterraneo il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto A) al punto H), **qualora vi sia l'impossibilità tecnica di attenersi alle seguenti direttive.**

L) Gli attraversamenti devono essere realizzati di norma nelle fasce di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa. Tale disposizione può essere eccezionalmente derogata solo nel caso di comprovate motivazioni, che devono essere unilateralmente accolte dall'Amministrazione concedente. In tal caso i sottoservizi devono essere posizionati in apposita sede, in cunicoli realizzati preferibilmente con sistema spinta dei manufatti del corpo stradale che proteggano gli stessi e assorbano le sollecitazioni del traffico stradale, senza intaccare il manto bituminoso.

M) Deve essere prevista compatibilmente con le norme di sicurezza l'unificazione di più servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma al di fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve essere previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata. Nel caso di comprovata impossibilità tecnica l'Amministrazione Comunale concedente unilateralmente autorizza soluzioni alternative, quali la richiesta di attraversamenti a "cielo aperto". In tal caso il concessionario, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle precedenti prescrizioni previste dal punto B) al punto H).

N) Le bitumature devono essere eseguite con le modalità previste al punto 3.E, il ripristino definitivo deve essere realizzato previa fresatura del piano stradale bitumato, tappeto, per un'estensione pari a

quella dello scavo e su una larghezza pari all'intera corsia interessata all'intervento (metà carreggiata).

Qualora l'intervento interessi la mezzeria, la fresatura deve essere effettuata tra gli assi delle due corsie di marcia per un a fascia di larghezza pari a metà carreggiata.

Art. 9 – Ripristini temporanei

Durante il periodo invernale è possibile eseguire **temporaneamente** il ripristino del manto stradale in asfalto tramite l'utilizzo di manto bituminoso steso a freddo qualora la dimensione dell'intervento sia modesta. Non appena le condizioni meteorologiche lo consentono si dovrà in ogni caso provvedere al ripristino della sede stradale secondo le modalità di cui al precedente articolo.

CAPO 3 – INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE

Art. 10 – Definizione interventi urgenti

Le prescrizioni che seguono riguardano unicamente gli interventi che rivestono carattere di assoluta ed inderogabile urgenza, tali da poter essere realizzati nell'arco di 48 ore come previsto dall'art. 30, comma 7, del Regolamento del Codice della Strada, D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 ed esclusivamente su impianti e derivazioni esistenti.

Restando escluse le realizzazioni di nuove opere (nuovi allacciamenti, derivazioni, nonché sostituzione o potenziamento degli impianti esistenti, ricerche di guasti, ecc.) la cui esecuzione è subordinata all'invio della relativa richiesta secondo le normali procedure ed all'ottenimento della necessaria autorizzazione comunale.

Nel caso si riscontrasse l'esecuzione di interventi non rientranti nel presente titolo, in attuazione alle norme del Codice della Strada, D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, si procederà ad applicare le sanzioni previste dall'art. 21 commi 4 e 5.

Art. 11 – Attuazione interventi urgenti

Le riparazioni di impianti in esercizio che rivestano carattere d'urgenza e che comportino la manomissione del corpo stradale, potranno essere prontamente attuate dai richiedenti previa comunicazione all'Ufficio Servizi Manutentivi. La comunicazione dovrà essere fatta secondo le modalità imposte dal competente Ufficio.

La copia della comunicazione dovrà essere costantemente custodita in cantiere per essere esibita, su richiesta, al personale preposto alla sorveglianza stradale ed al personale tecnico del Comune, onde non incorrere nelle sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992).

Alla comunicazione dovrà essere allegata la ricevuta del versamento del deposito cauzionale di cui al precedente art.4.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 - Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni previste dal presente regolamento, che non costituiscono fattispecie penalmente rilevante, trova applicazione la disciplina prevista dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono indicati di seguito. Oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la specifica violazione, può essere prevista l'applicazione di sanzioni accessorie concernenti il ripristino dello stato dei luoghi, la rimozione delle opere abusive o la cessazione dell'attività. In caso di inottemperanza all'obbligo di cui alla sanzione accessoria prevista, il Responsabile del Servizio può ordinare l'esecuzione d'ufficio a spese di coloro che non vi hanno provveduto, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti di natura penale in caso di inosservanza ai provvedimenti dell'Autorità.

Restano salve le disposizioni in materia di sanzioni previste da altre normative di carattere sovra-comunale o speciale.

Chiunque viola le disposizioni in materia di ripristino delle strade e dei marciapiedi per effetto di lavori autorizzati a norma del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 125,00 ad Euro 750,00, da comminarsi a cura del Comando di Polizia

Locale. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi, da determinarsi con apposita ordinanza. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui sopra, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere a disporre l'esecuzione dei lavori, a spese del trasgressore, attingendo dall'importo della cauzione prestata, fermo restando la possibilità di intraprendere ogni azione possibile per il rimborso di eventuali oneri maggiori od il risarcimento di danni provocati dall'inadempienza.

Chiunque viola qualsiasi altra disposizione contenuta nel presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 75,00 ad Euro 450,00, da comminarsi a cura del Comando di Polizia Locale. All'accertamento della violazione, in ragione della natura della stessa, potrà conseguire la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, della rimozione di opere abusive e/o della cessazione dell'attività, da determinarsi con apposito provvedimento del Responsabile del 6° Settore Edilizia Privata/Urbanistica.

Art. 13 - Abrogazione di norme e entrata in vigore

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme tecniche vigenti in materia di lavori di manomissione del suolo nonché tutte le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal presente regolamento ed in contrasto od incompatibili con lo stesso.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle autorizzazioni le cui richieste pervengano all'Ufficio Protocollo successivamente alla sua entrata in vigore.